



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza Sindacale n. 6 del 13-03-2025

OGGETTO: INTERDIZIONE ALL'ACCESSO AI CANI E AGLI ALTRI ANIMALI DOMESTICI O D'AFFEZIONE E DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' CHE POSSANO ARRECARRE DISTURBO AI NIDI E AI PULLI DI "FRATINO" E DELLE ALTRE SPECIE DI AVIFAUNA PROTETTA, LUNGO L'ARENILE E LE DUNE DELLA ZONA A PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) CHE INCLUDE IL MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA, PER IL PERIODO DAL 15° MARZO AL 31 LUGLIO 2025.

IL SINDACO

INTERDIZIONE ALL'ACCESSO AI CANI E AGLI ALTRI ANIMALI DOMESTICI O D'AFFEZIONE E DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' CHE POSSANO ARRECARRE DISTURBO AI NIDI E AI PULLI DI "FRATINO" E DELLE ALTRE SPECIE DI AVIFAUNA PROTETTA, LUNGO L'ARENILE E LE DUNE DELLA ZONA A PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) CHE INCLUDE IL MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA, PER IL PERIODO DAL 15° MARZO AL 31 LUGLIO 2025.

Premesso che

- alcune specie di uccelli, come il "Fratino" (*Charadrius alexandrinus*) e il "Corriere piccolo" (*Charadrius dubius*), nidificano esclusivamente sulle spiagge e che il "Fratino", in particolare, è una specie a rischio di estinzione in Italia, in quanto la sua popolazione è drasticamente diminuita negli ultimi anni, e per questo motivo è particolarmente tutelata dalle leggi;
- le specie *Charadrius alexandrinus*, comunemente denominata "Fratino", e *Charadrius dubius*, comunemente denominata "Corriere piccolo", sono inserite nell' Allegato 1 della Direttiva 147/2009/UE (Direttiva "Uccelli"), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

considerato che

- appare necessario attuare tutte le possibili misure, da un lato per informare la cittadinanza sulla necessità di salvaguardare le suddette specie e, dall'altro, salvaguardare la vita e la possibilità riproduttiva di tutti gli individui presenti *in loco*;
- è acclarato che le principali minacce alla salvaguardia di queste specie sono rappresentati dalle attività antropiche in generale e dalla presenza di animali domestici o da affezione;

rilevato che

- l'art. 5 della Direttiva 147/2009/UE (Direttiva "Uccelli") prevede il divieto di uccidere o di catturare deliberatamente e con qualsiasi metodo gli individui, di distruggere o danneggiare i nidi o le uova, di asportare i nidi, di raccogliere le uova dall'ambiente naturale e di detenerle anche vuote, nonché di detenere esemplari delle specie protette presenti nell'Allegato 1 della Direttiva stessa;
- alcuni degli "Habitat" censiti nella ZPS che include il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia sono inseriti negli allegati della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"), che ne prescrive la particolare tutela;
- la Legge n.157/92 sulle Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in particolare agli artt. 3 e 21 c.1, lett. o), fa divieto di prelevare o detenere nidi, uova e piccoli di specie protette, nonché di danneggiare o distruggere nidi o uova di quelle specie, nonché di disturbare la loro attività riproduttiva e biologica;

preso atto che

- il processo di nidificazione, di deposizione delle uova, di schiusa e di accrescimento dei pulli di alcune specie di avifauna di assoluta rilevanza ecologica, tra le quali, appunto, il "Fratino", avviene annualmente, sulle spiagge della ZPS che include il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio;
- le aree di nidificazione vengono delimitate dal referente del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia con il supporto dei volontari, in modo da permettere a questa e ad altre specie di volatili di nidificare, deporre le uova e accrescere i pulli in sicurezza;
- ogni anno, nel corso delle attività di monitoraggio e tutela dell'area protetta da parte del referente del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, degli operatori e dei volontari, pervengono segnalazioni che denunciano il calpestio e la conseguente distruzione di nidi, oltretutto l'uccisione dei piccoli ("pulli"), appena nati o ancora non in grado di volare, a causa delle attività antropiche e della predazione da parte dei cani;

Visto Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 613 del 24 marzo 1997, istitutivo del Monumento naturale Palude di Torre Flavia, area protetta gestita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, vieta l'ingresso di qualsiasi animale selvatico o domestico, compresi quindi i cani da affezione, nel territorio del Monumento naturale, compresa la spiaggia, per tutto l'anno;

Ritenuto di dover assumere i provvedimenti necessari alla tutela dell'avifauna sopra descritta, disponendo l'interdizione all'accesso ai cani e agli altri animali domestici o d'affezione e il divieto di esercitare attività che possano arrecare disturbo ai nidi e ai pulli lungo l'arenile e le dune della zona a protezione speciale (ZPS) che include il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia;

Visti

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 7 bis e 54 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

ORDINA

allo scopo di consentire alla specie (*Charadrius alexandrinus*), comunemente denominata "Fratino" e (*Charadrius dubius*), comunemente denominata "Corriere Piccolo" di deporre le uova e accrescere i pulli in sicurezza; che per il periodo che va dal 15° marzo al 31 luglio 2025, sull'arenile e sulle dune della ZPS che include il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, a partire dallo stabilimento "Da Ezio La Torretta" in direzione sud Ladispoli, è fatto divieto di:

- introdurre cani o altri animali da affezione (anche al guinzaglio);
- attraversare l'area descritta con cavalli o altri animali domestici;
- danneggiare, calpestare o introdursi all'interno delle recinzioni e/o staccionate a tutela dei punti di nidificazione;
- esercitare attività (es. partite di pallone, beach volley, windsurf, kitesurf) che possano arrecare disturbo ai nidi o ai pulli;

- attraversare l'area con ciclomotori, motocicli o qualunque altro mezzo di locomozione (ivi comprese biciclette);
- sorvolare l'area a quota inferiore a metri 500 con parapendii a motore e con qualsiasi altro velivolo a motore, anche comandato a distanza (droni);
- utilizzare aquiloni o dispositivi simili;
- organizzare manifestazioni pubbliche o assembramenti di persone di qualunque genere su iniziativa pubblica o privata, escluse quelle organizzate e coordinate con l'Ente Gestore;
- utilizzare dispositivi di amplificazione sonora, di voce e di ogni altra emissione acustica;
- abbandonare rifiuti e asportare eventuali tronchi o rami di alberi rimasti sulla battigia a seguito di mareggiate;

allo scopo di consentire alle specie di avifauna protetta di nidificare, deporre le uova e accrescere i nuovi nati in sicurezza.

DISPONE

- inoltre che nell'area protetta sopra richiamata, per tutto l'anno, è vietato calpestare le dune e asportare, raccogliere o danneggiare in qualunque modo, tranne che per scopi scientifici o gestionali dell'area supportati da relazione tecnica e autorizzati dall'ente gestore dell'area, ogni essenza vegetale presente in loco;
- l'obbligo a chiunque rinvenga, nell'intera suddetta area, al di fuori delle recinzioni protettive, nidi di qualsivoglia specie animale, farne immediatamente segnalazione agli organi competenti.
- l'invio della presente ordinanza a Città Roma Metropolitana e alle Forze dell'ordine presenti sul territorio comunale e al Comando di Polizia Locale incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
- di darne pubblicità alla cittadinanza con comunicazione agli organi di stampa.
- La pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio e sugli altri mezzi di comunicazione istituzionale.

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 del pagamento della somma in misura ridotta.

Si dà atto che la presente ordinanza ha validità dal 15° marzo al 31 luglio 2025 ed è immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto L.gs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 13-03-2025

IL SINDACO
ELENA MARIA GUBETTI